

Rassegna stampa del

9 Gennaio 2015



Legge di Stabilità. Il ministero dell'Economia sta ultimando il lavoro sulle disposizioni attuative dello «split payment»: le prime indicazioni operative

# Iva e «Pa», nuove regole da gennaio

Si fa strada l'ipotesi di applicazione solo alle fatture che vengono emesse dall'inizio del 2015

Patrizia Ruffini  
Gianni Trovati

■ Potrebbe essere la data di emissione a distinguere le fatture verso la Pubblica amministrazione a cui si applica lo split payment da quelle che possono arrivare al traguardo seguendo il regime ordinario. A orientarsi verso questa soluzione, che toglierebbe parecchi dubbi a operatori e amministrazioni, potrebbe essere il regolamento attuativo del nuovo meccanismo per i pagamenti pubblici prevista dalla legge di stabilità, regolamento ormai praticamente pronto per la firma del ministro dell'Economia.

Il fattore tempo è essenziale nella vicenda dello split payment che, dopo l'accelerazione impressa dalla versione definitiva della manovra per "accertare" 700 milioni di maggiori entrate al bilancio pubblico senza aspettare il via libera definitivo della commissione europea, è partito "senza rete" e ha moltiplicato i dubbi operativi su cui fornitori e amministrazioni sono in ansiosa attesa di risposte ufficiali.

Uno dei più rilevanti è legato proprio alla decorrenza del nuovo meccanismo, tema su cui la norma (comma 629 della legge 190/2014) si limita a riferirsi alle «cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate» a partire dal 1° gennaio. Questa indicazione, però, non spiega molto, soprattutto nel mondo pubblico, in cui la strada che porta dalla fattura al pagamento è spesso lunga e tortuosa. In pratica, l'esigenza di una disciplina transitoria serve a chiarire il trattamento da riservare a due casi principali: quello di una fattura emessa nel 2014, con esigibilità immediata (anche per l'Iva dovuta all'Erario, quindi) ma pagata nel

2015 e quello di una fattura emessa nel 2014 con esigibilità differita, mentre l'applicazione dello split payment è pacifica per le fatture nate quest'anno, ovviamente a prescindere dal momento in cui scatta l'esigibilità.

Con la piena ripresa dell'operatività dopo il periodo festivo, è massima l'esigenza per gli enti pubblici di sapere quali pagamenti vadano fatti con il vecchio metodo e quali invece debbano seguire le nuove regole. La differenza non è da poco, anche lo split payment va comunicato al fornitore e apre una serie di problemi di contabilizzazione.

## LA POSSIBILE SOLUZIONE

In questo modo il versamento diretto dell'imposta all'Erario non sarebbe previsto per i vecchi pagamenti

In un primo tempo è stato ipotizzato di fissare il passaggio dal vecchio al nuovo regime in base alla data di esigibilità dell'Iva, facendo rientrare nell'ambito dello split payment anche i vecchi documenti a esigibilità differita, ma una soluzione più drastica sembra quella di indicare il discrimine nella data della fattura, escludendo quindi dal nuovo sistema tutti i documenti emessi prima del 1° gennaio. Questa ipotesi ha il pregio della linearità, e risolve anche i problemi originati dai casi di pagamenti effettuati in parte nel 2014 e in parte nel 2015 (caso non marginale visti i problemi di cassa di molte pubbliche amministrazioni), ma può forse rendere più difficile centrare gli obiettivi di entrata stimati dal Governo.

Nonostante i tanti interrogativi, gli enti non possono però fermare i pagamenti perché, oltre a far scattare gli interessi di mora, questa scelta avrebbe effetti negativi sull'indicatore di tempestività dei pagamenti e sugli obblighi di certificazione delle fatture scadute.

Nell'urgenza di dover saldare le fatture gli enti, una volta che i documenti sono contabilizzati come di consueto, possono effettuare la trattenuta dell'Iva utilizzando lo stesso meccanismo impiegato per le ritenute erariali operate come sostituto d'imposta. Quindi l'impegno sul quale è contabilizzata la fattura è utilizzato per il pagamento al fornitore del solo imponibile, la quota relativa all'Iva è trattenuta e contabilizzata in un apposito capitolo delle partite di giro o servizi per conto terzi, da dove sarà effettuato il mandato per il versamento all'Erario.

È chiaro solo che la novità non riguarda le fatture che rientrano nel regime del reverse charge e le prestazioni soggette alla ritenuta di acconto (professionisti come revisori, eccetera). Non sono previste esclusioni, invece, per le operazioni effettuate tramite l'economato, quindi anche i pagamenti delle fatture urgenti di modico valore effettuate tramite i fondi economici incappano nel nuovo meccanismo.

Infine, gli operatori degli enti pubblici devono prestare fin da subito la massima attenzione a questo nuovo meccanismo di pagamento, poiché l'omissione o il ritardato versamento dell'Iva trattenuta ai fornitori comporta - a loro carico - la sanzione del 30% dell'importo non versato (comma 633 della legge 190/2014).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## DOMANDE & RISPOSTE

• **Quali sono i soggetti appartenenti alla Pa che applicano lo split payment?**

Si tratta dei soggetti tassativamente indicati al nuovo articolo 17-ter del Dpr 633/1972, che coincidono con quelli elencati all'articolo 6, comma 5 del medesimo decreto, in materia di Iva ad esigibilità differita. Nello specifico, lo split payment interessa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato (ancorché dotati di personalità giuridica), degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti (ai sensi dell'articolo 31 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni), delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.

• **Quali sono le operazioni alle quali si applica lo split payment?**

Si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti indicati prima appartenenti alla pubblica amministrazione. Le prestazioni sono quelle per le quali i

medesimi non siano debitori dell'imposta in forza di disposizioni in materia di reverse charge. Lo split payment si applica indipendentemente dal fatto che il cessionario/committente Pa effettui l'operazione in veste commerciale o istituzionale. Sono esplicitamente esclusi del sistema i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, come i compensi corrisposti ai professionisti, i quali, dunque, non soggiacciono allo split payment.

• **Cosa avviene in relazione alle fatture ad esigibilità immediata emesse verso la Pa anteriormente al 1° gennaio 2015?**

In assenza di novità dal decreto attuativo, lo split payment si applicherebbe alle operazioni la cui esigibilità dell'Iva sorge dal 1° gennaio 2015. Nel caso di fatture a esigibilità immediata anteriori a questa data, l'esigibilità è stata determinata dal pagamento dell'Iva all'erario, avvenuto prima del 2015. Di conseguenza, questa casistica non ricade nello split payment. Se la relativa fattura recava la dicitura «esigibilità immediata», il soggetto Pa non dovrebbe effettuare lo split payment, altrimenti si verrebbe a determinare un caso di doppia imposizione. Se invece la fattura non recava alcuna indicazione circa l'esigibilità immediata, è opportuno che il cedente/prestatore comunichi tale circostanza al cliente Pa,

chiedendo la non applicazione dello split payment.

• **Cosa avviene in relazione ai crediti nei confronti della Pa incorporati in fatture ad esigibilità differita ceduti anteriormente al 1° gennaio 2015?**

In questo caso, di norma, il cedente versa l'Iva all'Erario all'atto della cessione del credito, anticipando, così, l'esigibilità dell'imposta. Il rischio è che il cliente ceduto ritenga l'operazione soggetta a split payment perché ai suoi occhi si tratta di una operazione pagata dopo il 1° gennaio 2015. Ne deriva che il cliente Pa pagherà al nuovo titolare del credito (per esempio una banca) il solo valore dell'imponibile e l'Iva verrà versata direttamente all'erario in applicazione dello split payment. Il cedente/prestatore, pertanto, sarebbe tenuto a restituire al cessionario del credito (la banca) l'importo dell'Iva già versata al momento della cessione del credito, il che determinerebbe un caso di doppia imposizione Iva. Tuttavia, anche questa operazione si può ritenere fuori dal campo di applicazione dello split payment siccome l'esigibilità dell'Iva è stata determinata dal versamento eseguito prima del 1° gennaio 2015. Allora, potrebbe essere sufficiente comunicare tale circostanza al cliente Pa chiedendo di non applicare lo split payment ovvero, qualora ciò non avvenga, ci sarebbero i presupposti per il rimborso della duplicazione dell'Iva, ai sensi dell'articolo 21 del Dlgs 546/1992.

Il quadro. Per i documenti a esigibilità immediata

# Necessario evitare i rischi di doppia imposizione

Matteo Mantovani  
Benedetto Santacroce

Le disposizioni sullo split payment Iva nei rapporti con la Pubblica amministrazione sono formalmente in vigore dal 1° gennaio 2015, ma senza il decreto sulle modalità tecniche di attuazione del nuovo sistema sono molti i dubbi sulla sua concreta implementazione soggettiva, oggettiva e procedurale.

Sul piano soggettivo, lo split payment non trova applicazione generalizzata ma interessa le sole operazioni poste in essere con i soggetti esplicitamente citati nel nuovo articolo 17-ter del Dpr 633/72. Si tratta dei medesimi soggetti nei confronti dei quali si applica la normativa sulla esigibilità differita, elencati all'articolo 6, comma 5 del decreto Iva. Questo elenco, a giudizio del Fisco, è tassativo (si veda la circolare 8/E/2009), pertanto non consente applicazioni per analogia ad altri enti pubblici.


Sul piano oggettivo, lo split payment interessa tutte cessioni di beni e prestazioni di servizi da chiunque effettuate nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, sia che agiscano in veste commerciale o istituzionale. Le sole operazioni escluse concernono quelle per le quali si applica il reverse charge e le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Quanto alle problematiche procedurali, le maggiori difficoltà si riscontrano nella gestione della fase transitoria. Lo split payment interessa le operazioni la cui esigibilità dell'Iva sorge dal 1° gennaio 2015. Ciò implicherebbe, in assenza di novità, il coinvolgimento anche delle cessioni/prestazioni fatturate prima di questa data in regime di esigibilità differita ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del Dpr 633/72, che rappresenta la modalità ordinaria di fatturazione nei confronti della Pa (circolare ministeriale

328/97). Tuttavia, potrebbero esservi dei casi in cui la fattura è stata emessa con esigibilità immediata e la relativa Iva è stata regolarmente liquidata e versata dal cedente/prestatore anteriormente al 1° gennaio 2015 nonostante il mancato pagamento del corrispettivo. In tal caso, l'esigibilità è stata determinata dal pagamento dell'Iva all'Erario, avvenuto prima del 2015, sicché tale casistica non ricade nello split payment. Se la relativa fattura recava la dicitura «esigibilità immediata», la

## L'AMBITO

Sul piano oggettivo applicazione per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti della «Pa»



## Split payment

● Lo split payment è il meccanismo che divide il pagamento della prestazione dal versamento dell'Iva nelle cessioni di beni e nelle prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici (amministrazione statale, regioni, enti locali, camere di commercio, università, aziende sanitarie, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza, enti di previdenza). Con questo sistema, gli enti pubblici effettuano i pagamenti senza l'Iva, che viene da loro versata direttamente all'Erario

Pa non dovrebbe effettuare lo split payment, altrimenti si verrebbe a determinare un caso di doppia imposizione. Se, invece, la fattura non recava alcuna indicazione circa l'esigibilità immediata, è opportuno che il cedente/prestatore comunichi tale circostanza al cliente Pa chiedendo la non applicazione dello split payment.

Una problematica affine si verifica nel caso di cessione del credito verso la Pa incorporato in fatture ad esigibilità differita. In questa situazione, per prassi, il cedente versa l'Iva all'Erario all'atto della cessione del credito, anticipando, così, l'esigibilità dell'imposta. Al debitore ceduto viene notificata la cessione del credito senza alcun riferimento alle sorti dell'Iva (già versata al momento della cessione). In questa eventualità, il rischio è che il cliente ceduto ritenga l'operazione soggetta a split payment, trattandosi di una operazione pagata dopo il 1° gennaio 2015 e quindi, dalla sua prospettiva, con Iva diventata esigibile dopo quella data. Di conseguenza, il cliente Pa corrisponderà al nuovo titolare del credito il solo valore dell'imponibile, mentre l'Iva verrà versata direttamente all'Erario. L'originario cedente/prestatore, allora, si vedrebbe costretto a restituire al cessionario del credito (la banca) l'importo dell'Iva già versata al momento della cessione del credito, subendo una doppia imposizione. Anche in questo caso, si può ritenere che l'operazione, in quanto l'esigibilità della relativa Iva è stata determinata (dal versamento) prima del 1° gennaio 2015, non rientri nello split payment. Quindi, potrebbe essere sufficiente comunicare tale circostanza al cliente Pa chiedendo di non applicare lo split payment ovvero, in caso di rifiuto, ci sarebbero gli estremi per richiedere il rimborso dell'Iva pagata in eccesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Appalti. Sentenza del Consiglio di Stato Gara valida anche senza una «carta»

**Guglielmo Saporito**

■ Minori formalità e meno esclusioni automatiche nelle gare di appalto, con l'entrata in vigore delle norme dell'estate 2014 che rendono obbligatorio e non più facoltativo il soccorso istruttorio. Lo sottolinea il Consiglio di Stato con la sentenza 5 gennaio 2015 n. 18, che applica il principio del soccorso istruttorio ampliato dal 25 giugno scorso con il Dl 90/2014, convertito dalla legge 114 (articolo 39).

La norma consente una più vasta ammissione alle gare per le imprese che omettano documenti necessari per partecipare. Per di più, sottolinea Consiglio di Stato, l'innovazione esprime una generale volontà del legislatore di superare le cause di esclusione meramente formali. L'incompletezza delle dichiarazioni dei concorrenti genera infatti solo una sanzione economica a favore della stazione appaltante.

Nel caso deciso con la sentenza 18/2015, un concorrente aveva partecipato alla gara in associazione temporanea con altre imprese, una delle quali aveva in affitto un ramo di azienda: gli amministratori e i tecnici della società che aveva ceduto in affitto il ramo di azienda avrebbero dovuto dichiarare l'assenza di pregiudizi penali. Pur mancando tali dichiarazioni, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la partecipazione dell'associazione temporanea, perché la mancanza della dichiarazione degli amministratori dell'azienda ceduta in locazione è stata ritenuta un "peccato veniale", applicando il generale principio della più ampia partecipazione.

Un principio che la norma del Dl 90/2014 applica distinguendo tra «incompletezza delle dichiarazioni» e «irregolarità non essenziali». L'incom-

pletezza delle dichiarazioni genera una penale a favore della stazione appaltante, la quale assegna al concorrente termini, non superiore a 10 giorni, affinché siano integrate le dichiarazioni necessarie, mentre le irregolarità non essenziali non generano, da parte della stazione appaltante, nemmeno la richiesta di regolarizzazione.

Esercitare il potere di soccorso istruttorio diventa quindi doveroso per ogni ipotesi di mancanza o irregolarità di dichiarazioni e l'esclusione dalla gara è una sanzione che scatta solo quando vi è una omessa produzione, integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni carenti entro il termine assegnato

## IL CASO

Soccorso istruttorio applicato alla mancanza della dichiarazione degli amministratori di un'azienda affittata

dalla stazione appaltante.

L'intero meccanismo non è completamente indolore, perché le irregolarità che vengono sanate devono essere accompagnate dal pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore all'uno per mille, non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro. È quindi prevedibile una diminuzione del contenzioso o, al più (Tar Milano, ordinanza 1604/2014, confermata dal Consiglio di Stato 5809/2014) uno spostamento delle liti, che non avranno più ad oggetto le esclusioni bensì l'entità della sanzione pecuniaria, impugnata dal concorrente che ritenga di aver dichiarato tutto il necessario.

## REGIONE

## la maratona del Bilancio

# Esercizio provvisorio e proroga dei precari ok da Sala d'Ercole

Fondi per Comuni, Province, Eas; mutuo da 145 mln  
Rinviato a mercoledì il ddl sulle Camere di commercio

**GIOVANNI CIANCIMINO**

**PALERMO.** Con 39 voti a favore, 30 contrari e 2 astenuti, l'Ars ha approvato l'esercizio provvisorio di quattro mesi. Si è andati avanti celermente perché, pur tenendo un atteggiamento critico, le opposizioni hanno mantenuto l'impegno di non ostacolare il percorso onde evitare ulteriori perdite di tempo. A differenza del passato, questo esercizio provvisorio sa di una manovrina finanziaria. Il testo consiste in 15 articoli: assegnazione di fondi ai Comuni e alle Province, rimborsi alle aziende sanitarie per il personale comandato all'assessorato regionale alla Sanità, l'accensione del mutuo di 145 mln per l'equilibrio del bilancio, finanziamenti per 2 mln di euro in favore dell'Ente acquedotti siciliani, oltre a 45 mln di euro in favore dell'acquisizione dei servizi delle società partecipate, in particolare per la consortile Servizi ausiliari Sicilia. Si stabilisce in 1 miliardo e 112 mln e 383 mila euro l'importo con il quale la Sicilia contribuisce alla finanza pubblica e si regola che la copertura finanziaria sarà a carico del fondo per lo Sviluppo e la coesione. Sono stati stralciati l'articolo 4 sui finanziamenti ad enti ex tabella H, l'articolo 13 sul finanziamento di iniziative a carattere culturale, gli interventi in favore degli ex Pip di Emergenza Palermo.

Alle opposizioni che hanno chiesto chiarezza sugli accantonamenti negativi per 1 miliardo e 700 milioni che lo Stato deve alla Regione, ma al momento non sono disponibili, l'assessore Baccei ha rilevato che le «richieste sono legittime e ci sono sentenze a favore, quindi andiamo convinti. Abbiamo messo questa somma perché è quello che ci servirebbe per un bilancio che ci permetta di affrontare in modo sereno gli anni successivi».

Falcone (Fi): «Non mettiamo l'accantonamento, dobbiamo invece inserire una norma di entrata senza accantonamenti; che sia lo Stato a bocciare la norma davanti alla Corte costituzionale».

Per Vincenzo Vinciullo (Ncd) vanno quantificati oltre tre miliardi. Per i deputati di Lista Musumeci Gino Ioppolo, Nello Musumeci e Santi Formica, che hanno votato contro la manovra, «si tratta di una vera mini finanziaria che inciderà inevitabilmente sui documenti che il governo presenterà nei prossimi mesi e che continuano ad essere frutto di improvvisazione, del rincorrere i problemi, sottraendo se stesso e il Parlamento

ad una seria programmazione».

Per il presidente dell'Ars Giovanni Ardicione «queste somme sono accantonate dallo Stato ingiustamente. E' un accantonamento tributario sul quale mettiamo avanti le mani dicendo che lo Stato lo deve riconoscere alla Sicilia. Ma guardiamo al dato positivo».


Subito dopo l'approvazione dell'esercizio provvisorio è stato approvato all'u-

nanimità il ddl sui precari degli enti locali che proroga per quattro mesi i contratti, fino ad aprile. Questi ultimi però sarebbero a rischio per un problema di vizio della norma, secondo il parlamentare di Forza Italia Vincenzo Figuccia: «Così com'è scritta, la norma rischia di non consentire la proroga: ci sono una trentina di Comuni che rischiano di restare fuori perché la copertura finanziaria non

è autorizzata rispetto ai vincoli della finanziaria nazionale». D'Asero: «Ncd ha votato contro la manovra, chiedevamo un periodo più breve, due mesi di esercizio provvisorio che è stato comunque approvato in assenza del Def, e poi andate in Aula con le riforme per trattare con lo Stato con proposte concrete che mancano». Vinciullo, relatore di minoranza, ha spiegato il voto contrario alla mano-

vra da parte del gruppo di Fi: «Abbiamo votato contro la manovra sia in Aula che in Commissione, siamo stati costretti perché si tratta di un bluff che non risolve alcun problema e che rimanda di 4 mesi la soluzione dei problemi».

Dopo il ddl sui precari l'Ars ha trattato il ddl sul personale delle Camere di commercio, la cui trattazione è stata rinviata al prossimo mercoledì.



SALA D'ERCOLE

**ISTAT: -0,5% NEL TERZO TRIMESTRE 2014. CASE NUOVE PIÙ CARE, AUMENTANO I ROGITI**

# Abitazioni, i prezzi calano ancora

ROMA. Cala ancora, per il dodicesimo trimestre di fila, il prezzo delle case: nel terzo trimestre 2014 - rileva l'Istat - l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie per uso proprio o per investimento è sceso dello 0,5% sul trimestre precedente e del 3,9% rispetto allo stesso periodo del 2013. Il calo congiunturale è però dovuto alla diminuzione dei prezzi delle abitazioni esistenti (-0,7%); per la prima volta dopo due anni si registra per le abitazioni nuove un rialzo dei prezzi (+0,7%) rispetto al trimestre precedente.

Pur persistendo una dinamica tendenziale negativa - spiega l'Istat - l'ampiezza della flessione su base annua continua a ridursi dopo il picco toccato nel primo trimestre del 2013 (-6,0%), attestandosi a -3,9%, sintesi del -4,8% registrato dai prezzi delle abitazioni esistenti e del -1,3% dei prezzi di quelle nuove. Questo andamento si manifesta in presenza di un aumento del 4,1% del numero delle compravendite registrate nel terzo trimestre del 2014, rispetto allo stesso trimestre del 2013,



dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate.

Il dato medio dei primi tre trimestri del 2014, rispetto allo stesso periodo del 2013 - sottolinea l'Istat - vede l'indice diminuire del 4,6%, sintesi di un calo del 2,4% dei prezzi delle abitazioni nuove e del 5,5% di quelle esi-

stenti. Rispetto al 2010 (anno base dell'indice), il calo risulta superiore agli undici punti percentuali (-11,7%). Ciò è dovuto esclusivamente alle abitazioni esistenti, i cui prezzi, nello stesso arco temporale, sono diminuiti del 16,7%, mentre la variazione di quelli delle abitazioni nuove risulta ancora lieve-

mente positiva (+0,8%).

«Nel 2015 dovrebbero consolidarsi i timidi segnali di miglioramento registrati sul finire del 2014, sempre che il Paese riesca finalmente ad uscire dalla spirale di recessione e deflazione da cui fatica a divincolarsi», sostiene Luca Dondi, direttore generale di Nomisma. «I dati Istat - osserva - confermano la dicotomia tipica delle fasi di inversione ciclica: ad una moderata ripresa dell'attività transattiva fa riscontro una perdurante tendenza ribassistica dei prezzi, seppure a tassi progressivamente decrescenti».

A giudizio di Dondi, «in tale quadro la modesta crescita dei prezzi di abitazioni nuove più che un segnale di ritrovato vigore deve essere ricondotto alla volatilità che caratterizza i mercati "sottili" in cui i prodotti sono tutt'altro che standardizzati. In linea generale si tratta di dinamiche destinate a caratterizzare anche l'anno in corso. È, infatti, impensabile - chiosa - che il fragile mercato immobiliare possa muoversi in controtendenza rispetto al resto dell'economia».

# Irminio: «Noi sfruttatori? Paghiamo e lavoriamo anche per il territorio»

MICHELE BARBAGALLO

Quella che più di tutte non digeriscono l'accusa di essere sfruttatori senza scrupoli del territorio. Perché, dicono, guardiamo al territorio con la massima attenzione. Royalties comprese e che quest'anno pare saranno addirittura maggiori per il Comune di Ragusa, rispetto alle già abbondanti (circa 14 milioni) arrivate lo scorso anno. A parlare sono i rappre-

**Emilio Conti:**  
«Il calore dei cogeneratori impiegato da anni per uso agricolo e zootecnico»

sentanti della Irminio srl, una delle società che si occupa della ricerca di idrocarburi in provincia di Ragusa. Al pari di grandi colossi, come Eni o Edison, la Irminio opera ormai da anni nel territorio e, ribadisce, si è occupata di garantire la massima sicurezza nelle proprie operazioni.

"Al di là del ritorno diretto su occupazione e royalties - rileva il consulente di Irminio, Emilio Conti - la società si è sempre premuni-

ta avviando progetti pieni di precauzioni durante le operazioni di perforazione. Inoltre lavoriamo ormai da tempo a diretto contatto con le associazioni degli agricoltori, con l'Università di Catania e con il Comune di Ragusa per affiancare ai pozzi già operativi un centro di ricerca destinato al settore agro-zootecnico proprio per cercare di valorizzare il territorio: valorizzare cioè quello che c'è sopra at-

traverso quello che c'è sotto. Quando abbiamo inaugurato il cogeneratore abbiamo operato in quest'ottica, ovvero ridurre l'impatto ambientale e cercare un modo utile per utilizzare il calore prodotto dal cogeneratore in favore dei coltivatori locali. La stessa cosa si farà con i pozzi nuovi se le attività di perforazione daranno esiti positivi. Anche



13 MAGGIO 2014: PROTOCOLLO TRA IRMINIO, COMUNE, ENI ED EDISON.

in quel caso sarà dunque installato un cogeneratore per cedere il calore ad uso agricolo o zootecnico".

Il rappresentante dell'Irminio spiega anche le modalità di perforazione. "Chiarisco innanzitutto che i "famosi" fanghi di perforazione non sono tossici, come qualcuno afferma, ma addirittura biodegradabili, e che sono composti con formule assolutamente conosciute. In ogni caso le azioni di perforazione, per ovviare al rischio di danneggiare le falde acquifere, sono molto protette. La trivella è inserita all'interno di tubi che la isolano con la parte esterna dell'ambiente. Inoltre, per ulteriori precauzioni, nei primi 100-200 metri sotterranei, per evitare possibili inquinamento, si usa addirittura acqua al posto dei fanghi di perforazione. Sull'inquinamento delle falde acquifere si fa un gran parlare, ma i problemi non vengono dalla contaminazione da idrocarburi. In provincia di Ragusa si estrae petrolio dal 1950 e non c'è mai stato un incidente ambientale".

Ancora: "L'olio è molto in superficie nel Ragusano. Addirittura nei pressi di Marina di Ragusa è praticamente superficiale. E poi come non ricordare la pietra pece di cui sono fatti i pavimenti delle più belle chiese. Sono pietre imbevute di petrolio". I pozzi nuovi? "Le autorizzazioni sono valide e la soprintendente ha chiarito ogni passaggio. A tutela di tutti saranno installate apparecchiature a valle che consentiranno il monitoraggio continuo contro ogni ipotesi di inquinamento".

**DECRETO.** Dimezzati i contributi ai datori di lavoro privati che impiegano disoccupate da almeno sei mesi in settori con alto tasso di disparità di genere, ecco quali sono

## Incentivi alle imprese che assumono donne

●●● Nuovi sgravi alle imprese che assumono donne. Sono stati individuati per il 2015 i settori caratterizzati da un tasso di disparità di genere tale da consentire l'applicazione degli incentivi previsti dalla legge 92/2012 per l'assunzione di lavoratrici. La riforma del lavoro di tre anni fa, all'articolo 4, commi

8-11, ha introdotto la riduzione del 50% dei contributi per i datori di lavoro privati che assumono donne di qualunque età, disoccupate da almeno sei mesi, in settori o professioni in cui il tasso di disparità uomo-donna supera di almeno il 25% il valore medio. L'agevolazione ha una durata di 12 mesi per i

contratti a tempo determinato e di 18 mesi per quelli a tempo indeterminato (anche in caso di trasformazione di un contratto a termine). Gli ambiti interessati dall'agevolazione sono individuati annualmente tramite un decreto interministeriale. Per il 2015 i settori sono l'agricoltura, le costruzioni, l'industria

estrattiva, quella energetica e quella manifatturiera, la gestione dei rifiuti, i servizi generali della pubblica amministrazione, di trasporto e magazzinaggio e di informazione e comunicazione, con tassi di disparità che oscillano tra il 31,2 e l'83,1 per cento. Tra le professioni si contano i conduttori di veicoli dove le donne sono quasi del tutto assenti, quelle tecniche in ambito scientifico e ingegneristico, i conduttori di impianti industriali, gli artigiani specializzati in ambito alimentare, tessile, legno, abbigliamento, ma anche le manager delle grandi aziende e le responsabili delle piccole imprese, dove il tasso di disparità supera il 48 per cento. Maggiori informazioni sono disponibili sul portale dell'Inps. (ANME)

ANGELO MELI